



# CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ATTIVITA' DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1<sup>a</sup> convocazione - Seduta pubblica

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** nella sala delle adunanze del Municipio, convocato dal Presidente mediante lettera d'invito datata 19 aprile 2019, prot. n. 15049, recapitata a ciascun componente, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. Assume la presidenza l'avv. Martino Gasparella – Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe Lavedini.

All'inizio della trattazione del sottoindicato oggetto vengono accertati presenti e assenti i componenti il Consiglio come segue:

		presenti	assenti			presenti	assenti
<b>1 ACERBI</b>	Giancarlo - Sindaco	x		<b>11 MANFRON</b>	Fernando		x
<b>2 GASPARELLA</b>	Martino - Presidente	x		<b>12 VITETTA</b>	Francesca	x	
<b>3 FIORASO</b>	Eliseo		x	<b>13 PACCAGNELLA</b>	Luca	x	
<b>4 NOVELLA</b>	Guido	x		<b>14 VENCATO</b>	Vittorio	x	
<b>5 LORA</b>	Giulio	x		<b>15 RANDON</b>	Marco		x
<b>6 SANDRI</b>	Sergio	x		<b>16 BURTINI</b>	Alessandro	x	
<b>7 PERAZZOLO</b>	Giovanni	x		<b>17 CIAMBRONE</b>	Giuseppe	x	
<b>8 BENETTI</b>	Maria Cristina	x					
<b>9 TESSARO</b>	Anna	x					
<b>10 BRANCHI</b>	Massimo	x					

Presenti n. 14

Assenti n. 3

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Lora, Novella, Vencato.

Sono presenti gli assessori: Cocco, Granello, Lazzari, Magnani, Vencato.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

### OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ IMPIANTI BERICO TESINA SRL E IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL NELLA SOCIETÀ VIACQUA SPA REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 TER C.C.**

**Il Presidente** propone di dare per letta la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, specificando che contiene due o tre pagine di tabelle con vari dati; considerato che nessun componente del Consiglio si oppone, il contenuto di cui alla proposta medesima viene dato per letto. Dichiara quindi aperta la discussione.

**Il Presidente** passa la parola al consigliere Paccagnella.

Il consigliere **Paccagnella** del gruppo consiliare Nuova Valdagno, dice: "No, volevo solamente, mi sarebbe piaciuto che almeno l'ultima l'avesse letta tutta quanta, però me la tengo come battuta, ecco".

**Il Presidente** dice: "Guardi, se vuole io non ho problemi, ma sono veramente tre pagine di numeri. Basta richiederlo, d'accordo".

Considerato che il consigliere Paccagnella ribadisce che si trattava soltanto di una battuta, il **Presidente**, non essendoci ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione ed invita i consiglieri ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Poiché non ci sono interventi pone in votazione il proposto provvedimento.

La votazione, che viene espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 14;

VOTANTI: n.13;

FAVOREVOLI: n.13 (Acerbi, Gasparella, Novella, Lora, Sandri, Perazzolo, Benetti, Tessaro, Branchi, Vencato, Ciabrone, Vitetta, Paccagnella);

ASTENUTI: n. 1 (Burtini).

Il Presidente, sulla scorta dell'eserita votazione, dichiara **approvata** la seguente deliberazione:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'operazione che il Comune di Valdagno intende portare avanti è rappresentata dalla fusione per incorporazione delle società Impianti Berico Tesina Srl e Impianti Berico Tesina Acqua Srl in Viacqua Spa, società di cui il Comune è socio;

DATO ATTO che la predetta operazione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo;

PRESO ATTO che la Società Viacqua SpA – società incorporante:

- ✓ è stata costituita in data 14 dicembre 2004;
- ✓ allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.241.400,00 suddiviso in n. 224.828 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza);
- ✓ ha come oggetto sociale *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto "1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in*

*affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*;

✓ può essere così sinteticamente rappresentata:

<b>VIACQUA SPA</b>		<b>Nominale</b>	<b>Percentuale</b>	<b>N. azioni</b>
1	Vicenza	3.401.100,00	30,26%	68.022,00
2	Schio	844.600,00	7,51%	16.892,00
3	Valdagno	603.850,00	5,37%	12.077,00
4	Thiene	468.650,00	4,17%	9.373,00
5	Malo	280.300,00	2,49%	5.606,00
6	Dueville	276.000,00	2,46%	5.520,00
7	Cornedo Vicentino	242.650,00	2,16%	4.853,00
8	Altavilla Vicentina	213.050,00	1,90%	4.261,00
9	Marano Vicentino	202.250,00	1,80%	4.045,00
10	Isola Vicentina	180.600,00	1,61%	3.612,00
11	Breganze	178.550,00	1,59%	3.571,00
12	Trissino	177.750,00	1,58%	3.555,00
13	Piovene Rocchette	175.450,00	1,56%	3.509,00
14	Caldogno	174.050,00	1,55%	3.481,00
15	Creazzo	165.900,00	1,48%	3.318,00
16	Recoaro Terme	164.200,00	1,46%	3.284,00
17	Sandrigo	163.350,00	1,45%	3.267,00
18	Arcugnano	152.350,00	1,36%	3.047,00
19	Noventa Vicentina	143.450,00	1,28%	2.869,00
20	Zugliano	139.200,00	1,24%	2.784,00
21	Zanè	138.050,00	1,23%	2.761,00
22	Torrebelvicino	125.150,00	1,11%	2.503,00
23	Castelgomberto	125.150,00	1,11%	2.503,00
24	Costabissara	123.900,00	1,10%	2.478,00
25	Villaverla	123.000,00	1,09%	2.460,00
26	Santorso	120.350,00	1,07%	2.407,00
27	Sarcedo	115.250,00	1,03%	2.305,00
28	Barbarano Mossano	105.400,00	0,94%	2.108,00

29	Sovizzo	98.650,00	0,88%	1.973,00
30	Longare	94.700,00	0,84%	1.894,00
31	Montecchio Precalcino	91.150,00	0,81%	1.823,00
32	Fara Vicentino	86.650,00	0,77%	1.733,00
33	Lugo di Vicenza	82.450,00	0,73%	1.649,00
34	Valli del Pasubio	80.100,00	0,71%	1.602,00
35	San Vito di Leguzzano	78.050,00	0,69%	1.561,00
36	Camisano Vicentino	76.150,00	0,68%	1.523,00
37	Cogollo del Cengio	76.050,00	0,68%	1.521,00
38	Arsiero	75.700,00	0,67%	1.514,00
39	Carrè	74.850,00	0,67%	1.497,00
40	Monticello Conte Otto	70.950,00	0,63%	1.419,00
41	Torri di Quartesolo	68.700,00	0,61%	1.374,00
42	Brogliano	67.550,00	0,60%	1.351,00
43	Monte di Malo	62.500,00	0,56%	1.250,00
44	Grumolo delle Abbadesse	62.500,00	0,56%	1.250,00
45	Caltrano	58.100,00	0,52%	1.162,00
46	Chiuppano	57.900,00	0,52%	1.158,00
47	Nanto	53.750,00	0,48%	1.075,00
48	Velo d'Astico	52.400,00	0,47%	1.048,00
49	Sossano	51.150,00	0,46%	1.023,00
50	Bressanvido	47.950,00	0,43%	959,00
51	Castegnero	42.350,00	0,38%	847,00
52	Monteviale	34.500,00	0,31%	690,00
53	Villaga	34.200,00	0,30%	684,00
54	Valdastico	33.150,00	0,29%	663,00
55	Albettone	29.450,00	0,26%	589,00
56	Calvene	28.850,00	0,26%	577,00
57	Salcedo	22.950,00	0,20%	459,00
58	Quinto Vicentino	22.500,00	0,20%	450,00
59	Pedemonte	18.150,00	0,16%	363,00
60	Posina	16.100,00	0,14%	322,00
61	Gambugliano	15.950,00	0,14%	319,00

62	Bolzano Vicentino	15.650,00	0,14%	313,00
63	Tonezza del Cimone	13.850,00	0,12%	277,00
64	Montegaldella	8.150,00	0,07%	163,00
65	Lastebasse	5.350,00	0,05%	107,00
66	Grisignano di Zocco	4.600,00	0,04%	92,00
67	Montegalda	3.450,00	0,03%	69,00
68	Laghi	700,00	0,01%	14,00
<b>CAPITALE SOCIALE</b>		<b>11.242.400</b>	<b>100,00%</b>	<b>224.828</b>

PRESO ATTO che la Società Impianti Berico Tesina Srl – società incorporata:

- ✓ è una Società a responsabilità limitata costituita con atto del 24 novembre 1993;
- ✓ chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- ✓ allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 367.070,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza);
- ✓ ha come oggetto sociale *“1. la costruzione, gestione e manutenzione di impianti fognari, di depurazione e di rigenerazione dell’acqua; 2. l’esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua, fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue; 3. l’effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti fognari, di depurazione e dei servizi attinenti il ciclo idrico integrato, nonché l’organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l’elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi. [...]”*;
- ✓ può essere così sinteticamente rappresentata:

<b>SIBET SRL</b>		<b>Nominale</b>	<b>Percentuale</b>
1	Torri di Quartesolo	108.616,01	29,59%
2	Camisano Vicentino	83.802,08	22,83%
3	Grisignano di Zocco	42.029,52	11,45%
4	Grumolo delle Abbadesse	32.742,64	8,92%
5	Bolzano Vicentino	53.959,29	14,70%
6	Quinto Vicentino	45.920,46	12,51%
<b>CAPITALE SOCIALE</b>		<b>367.070</b>	<b>100,00%</b>

PRESO ATTO che la Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl – società incorporata:

- ✓ è una Società a responsabilità limitata costituita con atto del 15 luglio 2011;
- ✓ chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- ✓ allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro

10.000,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza). La società ha per oggetto sociale “1. la costruzione, gestione e manutenzione di acquedotti e di reti ed impianti di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua; 2. l’esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua; 3. l’effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua nonché l’organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l’elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi; [...]”;

- ✓ può essere così sinteticamente rappresentata:

<b>SIBET ACQUA SRL</b>		<b>Nominale</b>	<b>Percentuale</b>
1	Torri di Quartesolo	2.920,45	29,20%
2	Camisano Vicentino	2.920,45	29,20%
3	Montegalda	1.302,72	13,03%
4	Grisignano di Zocco	1.302,72	13,03%
5	Grumolo delle Abbadesse	1.057,13	10,57%
6	Montegaldella	496,53	4,97%
<b>CAPITALE SOCIALE</b>		<b>10.000</b>	<b>100,00%</b>

CONSIDERATO che l’operazione di fusione sarebbe così strutturata:

- ✓ trattasi di una fusione per incorporazione delle società Società Impianti Berico Tesina Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl nella società Viacqua SpA;
- ✓ sarebbe una fusione coerente con il disposto del Codice Civile in materia;
- ✓ prenderebbe atto di quanto già deliberato dagli Organi Amministrativi di tutte le società coinvolte in detto processo di aggregazione, avendo gli stessi già approvato il Progetto di Fusione ex art. 2501 ter c.c. e gli allegati di Legge – che qui si richiamano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; sono state inoltre allegate le situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. aggiornate al 30 settembre 2018;
- ✓ prenderebbe atto di quanto deciso nella relazione degli esperti sul concambio ex art. 2501 sexies c.c. (soggetto terzo ed indipendente) - che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ✓ sulla base del metodo adottato dagli organi amministrativi delle società coinvolte nell’operazione di fusione per la determinazione del valore corrente delle suddette società e del conseguente rapporto di cambio, la società risultante dalla fusione beneficerà del capitale economico apportato dalle incorporande e determinato, per entrambe, quale saldo algebrico positivo tra attività e passività correnti. Viacqua Spa post fusione beneficerà altresì dell’apporto connesso alla positiva variazione, complessivamente incrementativa, dell’algoritmo tariffario riferibile nello specifico all’apporto patrimoniale di Sibat Acqua Srl;

DATO ATTO che la decisione ultima riferibile all’esplicitato processo di fusione spetterà alle

assemblee dei soci delle società interessate dallo stesso che verranno celebrate avanti il Notaio che verrà individuato dalle medesime società. In conseguenza delle determinazioni di dette assemblee e decorsi i termini di Legge verrà formalizzato l'atto di fusione;

APPURATO in merito al rapporto di concambio

- ✓ che le società coinvolte nell'operazione di fusione di cui trattasi risultano interamente partecipate da Enti Pubblici locali;
- ✓ le due incorporande rientrano nella categoria delle cosiddette "società pubbliche patrimoniali" in quanto proprietarie di impianti di depurazione e di fognatura nonché di condotte idriche. Tali infrastrutture fanno parte dei cd. beni demaniali/non disponibili e, per vincolo di Legge, sono messe a disposizione al gestore unico del servizio idrico integrato, ovvero all'incorporante Viacqua Spa;
- ✓ risulta pertanto evidente come le società, pur presentando acclamate comuni peculiarità, si differenzino in maniera sostanziale secondo profili patrimoniali, economici e finanziari. Tali difformità strutturali hanno determinato una serie di empiriche difficoltà nella stima dei valori correnti delle stesse e, conseguentemente, nella determinazione del rapporto di cambio. Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di fusione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi. Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori del progetto di fusione dell'assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano, soggettivamente ed oggettivamente, sia la società incorporante sia le società incorporate, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza;
- ✓ il metodo squisitamente patrimoniale, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell'obbligata "messa a disposizione" dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D'altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l'empirica connotazione oggettiva dell'infrastruttura dedicata/segregata/destinata. Il metodo reddituale, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l'indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli *assets* delle società incorporande. Parimenti, l'eventuale comparazione con la redditività dell'incorporante la quale, seppur nel contesto di tariffe amministrative, realizza, a tutti gli effetti e a differenza delle società incorporande, un'attività d'impresa, sarebbe poco coerente in punto omogeneità valutativa. Il metodo finanziario, quale derivazione indotta del criterio reddituale *tout court*, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente. Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto della fusione di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda tre società a partecipazione interamente pubblica delle quali due s'identificano come "società patrimoniali" ex art. 113 T.U.EE.LL. – e quindi non prettamente operative – mentre l'incorporante, peraltro beneficiaria di un affidamento diretto in *house providing*, esercita un'attività d'impresa quale gestore unico del SII nel proprio territorio di riferimento;

- ✓ Gli organi amministrativi societari hanno quindi definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare - fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. Pertanto, definito l’algoritmo tariffario, ante fusione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando le nuove articolazioni tariffarie – Opex, Capex, Foni e Valore Residuo Regolatorio, opportunamente attualizzate – così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all’anno 2026, delle infrastrutture idriche delle incorporande a beneficio dell’incorporata riferibile sia all’algoritmo tariffario gestorio sia all’ipotetico valore di subentro. Dalla comparazione di tali differenti articolazioni tariffarie è emerso il primo addendo del valore di concambio adottato. Va subito precisato che per quanto concerne l’incorporanda Sibat Srl, avendo la medesima beneficiato di specifici contributi pubblici per la realizzazione dell’intera infrastruttura idrica in proprietà, i cespiti produttivi della medesima non risultano “sensibili” ai fini dell’algoritmo tariffario vigente. A parere degli organi amministrativi delle società detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, considera, peraltro, i cespiti produttivi acquisiti con contributi statali e regionali sterilizzandone gli effetti [coerentemente con le norme di settore]. Detto criterio valutativo comporta ovviamente l’attualizzazione di detti flussi così da renderli comparabili anche secondo profili meramente temporali. Con lo scopo di applicare un criterio omogeneo nella sua totalità, nella definizione dei pesi ponderali del rapporto di concambio si sono altresì considerate (i) le PFN [posizioni finanziarie nette] ove esistenti, (ii) le consistenze consolidate di CCN [capitale circolante netto] e (iii) la liquidità secca presenti nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 delle società incorporande. La comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, ha richiesto una specifica attualizzazione, così da omogenizzare anche il confronto temporale dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull’individuazione di un tasso che fosse anch’esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi. Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all’attuale tasso d’inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2026, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l’attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative - tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere degli organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta fusione. L’ipotesi razionale definita evidenzia un tasso complessivo finito pari al 4%. Quest’ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l’attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l’algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro. Alla luce delle considerazioni sopra descritte, (i) la società incorporante Viacqua Spa deterrà una quota del capitale sociale del 97,09%, (ii) una quota



pari allo 0,09% di detto capitale sociale verrà assegnato alla compagine sociale dell'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Srl mentre (iii) l'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl deterrà una quota pari al 2,82% del medesimo. Pertanto l'operazione di fusione comporterà un aumento del capitale sociale della società incorporante pari ad Euro 337.150 (n. 6.743 azioni con valore nominale unitario pari ad Euro 50,00). E' previsto un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 221;

CONSIDERATO che la società incorporante emetterà n. 6.743 azioni da riservare ai soci delle due società incorporande tenuto conto del rapporto sopra meglio definito e a servizio dell'operazione;

DATO ATTO che al netto di irrilevanti conguagli in denaro, la compagine sociale della società risultante dall'operazione di fusione risulterà così composta:

	<b>VIACQUA Spa post fusione</b>	<b>Nominale</b>	<b>Percentuale</b>	<b>N. azioni</b>	<b>Conguaglio</b>
1	Vicenza	3.401.100	29,37%	68.022	
2	Schio	844.600	7,29%	16.892	
3	Valdagno	603.850	5,22%	12.077	
4	Thiene	468.650	4,05%	9.373	
5	Malo	280.300	2,42%	5.606	
6	Dueville	276.000	2,38%	5.520	
7	Cornedo Vicentino	242.650	2,10%	4.853	
8	Altavilla Vicentina	213.050	1,84%	4.261	
9	Marano Vicentino	202.250	1,75%	4.045	
10	Isola Vicentina	180.600	1,56%	3.612	
11	Breganze	178.550	1,54%	3.571	
12	Trissino	177.750	1,54%	3.555	
13	Piovene Rocchette	175.450	1,52%	3.509	
14	Caldogno	174.050	1,50%	3.481	
15	Camisano Vicentino	173.900	1,50%	3.478	30,41
16	Torri di Quartesolo	167.150	1,44%	3.343	25,98
17	Creazzo	165.900	1,43%	3.318	
18	Recoaro Terme	164.200	1,42%	3.284	
19	Sandrigo	163.350	1,41%	3.267	
20	Arcugnano	152.350	1,32%	3.047	
21	Noventa Vicentina	143.450	1,24%	2.869	
22	Zugliano	139.200	1,20%	2.784	
23	Zanè	138.050	1,19%	2.761	
24	Torrebelvicino	125.150	1,08%	2.503	
25	Castelgomberto	125.150	1,08%	2.503	

26	Costabissara	123.900	1,07%	2.478	
27	Villaverla	123.000	1,06%	2.460	
28	Santorso	120.350	1,04%	2.407	
29	Sarcedo	115.250	1,00%	2.305	
30	Barbarano Mossano	105.400	0,91%	2.108	
31	Sovizzo	98.650	0,85%	1.973	
32	Grumolo delle Abbadesse	98.000	0,85%	1.960	58,50
33	Longare	94.700	0,82%	1.894	
34	Montecchio Precalcino	91.150	0,79%	1.823	
35	Fara Vicentino	86.650	0,75%	1.733	
36	Lugo di Vicenza	82.450	0,71%	1.649	
37	Valli del Pasubio	80.100	0,69%	1.602	
38	San Vito di Leguzzano	78.050	0,67%	1.561	
39	Cogollo del Cengio	76.050	0,66%	1.521	
40	Arsiero	75.700	0,65%	1.514	
41	Carrè	74.850	0,65%	1.497	
42	Monticello Conte Otto	70.950	0,61%	1.419	
43	Brogliano	67.550	0,58%	1.351	
44	Monte di Malo	62.500	0,54%	1.250	
45	Caltrano	58.100	0,50%	1.162	
46	Chiuppano	57.900	0,50%	1.158	
47	Nanto	53.750	0,46%	1.075	
48	Velo d'Astico	52.400	0,45%	1.048	
49	Sossano	51.150	0,44%	1.023	
50	Grisignano di Zocco	48.350	0,42%	967	12,74
51	Bressanvido	47.950	0,41%	959	
52	Montegalda	46.000	0,40%	920	5,89
53	Castegnero	42.350	0,37%	847	
54	Monteviale	34.500	0,30%	690	
55	Villaga	34.200	0,30%	684	
56	Valdastico	33.150	0,29%	663	
57	Albettone	29.450	0,25%	589	
58	Calvene	28.850	0,25%	577	

59	Montegaldella	24.400	0,21%	488	22,51
60	Quinto Vicentino	23.850	0,21%	477	46,40
61	Salcedo	22.950	0,20%	459	
62	Pedemonte	18.150	0,16%	363	
63	Bolzano Vicentino	17.200	0,15%	344	18,19
64	Posina	16.100	0,14%	322	
65	Gambugliano	15.950	0,14%	319	
66	Tonezza del Cimone	13.850	0,12%	277	
67	Lastebasse	5.350	0,05%	107	
68	Laghi	700	0,01%	14	
	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>11.578.550</b>	<b>100,00%</b>	<b>231.571</b>	<b>220,61</b>

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D. Lgs. n. 175/2016, in particolare gli artt. 5 e 7.;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, lett. e), del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la nota prot. 14484 del 16.04.2019 con cui la società Viacqua spa sollecitava l'approvazione della proposta deliberativa ritenendola conforme alle esigenze di urgenza e improrogabilità previste dall'art. 38, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 38, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale *“I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.”*;

RITENUTO di condividere le considerazioni svolte dalla società Viacqua spa nella nota da ultimo citata, relativamente al fatto che l'approvazione della proposta deliberativa presenti le caratteristiche dell'urgenza e improrogabilità in quanto:

- tali requisiti sussistono in presenza di scadenze improrogabilmente fissate dalla legge o laddove sussista il pericolo di un danno per l'amministrazione nel caso in cui l'atto di competenza consiliare venga adottato non durante i 45 giorni che precedono la consultazione, ma successivamente;
- secondo la circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 7 dicembre 2006, richiamata anche nelle risposte a quesiti più recenti, *“la giurisprudenza ha talora ammesso la legittimità di atti adottati nel periodo in questione anche quando non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione, purché corredati di adeguata motivazione, muovendo dalla considerazione che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, il quale ne assume la relativa responsabilità politica”*. Sulla

stessa linea, il TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 583 del 30 agosto 2006) ha precisato che la valutazione dell'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità *"costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione adottata"* (per inciso, la sentenza è stata confermata in appello, con la stessa motivazione, anche dal Consiglio di Stato, con decisione n. 6543 del 24 dicembre 2008);

- secondo un orientamento condiviso dai notai del Triveneto e da una parte della giurisprudenza, infatti, il limite massimo tra il deposito del progetto di fusione e la decisione o deliberazione di approvazione dello stesso va stabilito in sei mesi. Questa posizione è motivata dalla considerazione che il progetto di fusione è accompagnato da una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri previsti per il bilancio di esercizio. Siccome il termine massimo di approvazione del bilancio di esercizio è di 180 giorni (sei mesi), la conclusione che se ne ricava è quella sopra indicata;
- il progetto di fusione è stato depositato il 19 dicembre 2018, i predetti sei mesi scadono il 19 giugno 2019. Ora, essendo ben noto che per tutto il mese di giugno le Amministrazioni interessate dovranno dedicarsi ai primi e impegnativi adempimenti successivi al rinnovo degli organi elettivi, è molto alta la probabilità di superamento di questo termine, con il rischio di dover avviare daccapo il laborioso ed oneroso percorso attraverso il quale si è pervenuti alla definizione del progetto di fusione di cui si chiede l'approvazione;
- il piano di riassetto societario proposto:
  - a) rientra tra le operazioni di razionalizzazione previste dal legislatore (vedasi l'art. 20 del D. lgs 175/2016);
  - b) è stato vagliato in tutte le sedi competenti e validato con propria relazione dall'esperto nominato dal Tribunale di Vicenza;
  - c) non si connota come una decisione in grado di incidere *"sulla libera formazione della volontà elettorale dei cittadini, alterando la par condicio tra le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale"*, che rappresenta la *ratio* della norma che limita i poteri consiliari nel periodo di cui trattasi;

DATO ATTO che entro le ore 9,00 del giorno 29 aprile 2019 non sono pervenute osservazioni/opposizioni alla presente proposta di deliberazione, come da avviso pubblicato in data 18.04.2019 all'albo online e sul sito istituzionale del Comune;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di Revisione come da verbale n. 17 del 29 aprile 2019, prot. n. 16044 (allegato sub B) al presente atto);

DATO ATTO che, per l'esame del presente oggetto è stata convocata la competente commissione consiliare con avviso in data 19 aprile 2019, prot. n. 15088;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi Dirigenti, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

1) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il Progetto di fusione per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl nella società Viacqua SpA redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c., allegato sub A) alla presente delibera per costituirne parte integrante;

2) DI DELEGARE E AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole alla

fusione nell'Assemblea straordinaria dei soci di Viacqua S.p.A. all'uopo convocanda e nelle eventuali successive convocazioni, e ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;

3) DI AUTORIZZARE sin d'ora il Sindaco o suo delegato ad apportare in sede di Assemblea straordinaria eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la presente deliberazione;

4) DI DARE ATTO che l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 prevede che *“L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata”*;

5) DI DARE ATTO che la presente proposta di deliberazione, è stata pubblicata sull'albo pretorio e sull'home page del sito istituzionale per 10 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;

6) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs.175/16;

7) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Veneto nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16.

\* \* \* \* \*

Il **Presidente**, vista l'urgenza di provvedere, pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, che viene espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 14;

VOTANTI: n. 13;

FAVOREVOLI: n. 13 (Acerbi, Gasparella, Novella, Lora, Sandri, Branchi, Perazzolo, Benetti, Tessaro, Ciambrone, Vencato, Vitetta, Paccagnella);

ASTENUTI: n. 1 (Burtini).

Il Presidente, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara che la deliberazione è **immediatamente eseguibile**.

**Il Presidente** inoltre, dice: "vi chiedo solo un secondo, prima di alzarvi. Tutti hanno ringraziato; volevo ringraziare anch'io, oltre al personale a cui questa sera fischierà abbastanza le orecchie, io volevo ringraziare personalmente tutti i consiglieri. Io credo che questo consiglio abbia svolto un ottimo lavoro, ognuno nel rispetto dei suoi ruoli e delle sue competenze. Io ho avuto modo di parlare anche con colleghi di altri comuni; non tutti i consigli sono come il nostro. Siamo stati un consiglio che ha spesso evitato le polemiche inutili e che ha saputo lavorare per il bene della città. E' già stato ricordato anche prima, ve lo dico da presidente, i momenti più emozionanti, per me, sono stati quando ho visto il consiglio, nella sua quasi interezza, lavorare per un obiettivo e per uno scopo comune, come è stato, ad esempio, per l'ospedale, non solo qui ma anche fuori. E' stata una

cosa che mi ha colpito moltissimo. So che ho fatto arrabbiare molti di voi, varie volte, da una parte e dall'altra, e anche davanti: credo che questo sia anche una garanzia di imparzialità, ecco. Non posso augurare l'"in bocca al lupo" a tutti perchè non sono così imparziale, però auguro a tutti quelli che lavoreranno di continuare a perseguire il bene della città nel vostro cammino, amministrativo o meno che sia. Io sono di parte perchè sono seduto qui ma il consiglio comunale, secondo me, è l'organo più bello e importante della città perchè rappresenta davvero l'intera città e quindi, per me, è stato un vero onore, per questi dieci anni, sedere qui e poter presiedere questo consiglio. Quindi, ringraziandovi ancora tutti, per l'ultima volta: essendo esaurito l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la presente seduta del consiglio comunale e vi auguro buona serata".

IL PRESIDENTE  
Martino Gasparella

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Lavedini